



Federazione
Friuli Venezia Giulia

STATUTO

*Approvato all'unanimità dall'Assemblea regionale di
Federsanità ANCI federazione del Friuli Venezia Giulia*

nella riunione di lunedì 19 maggio 2014

e ratificata dal notaio Giusi Rocco, di Latisana (UD.)

"FEDERSANITÀ'/ANCI FEDERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE

1. E' costituita la:

**"FEDERAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEI COMUNI IN QUANTO
RAPPRESENTATI NELL'ANCI FRIULI VENEZIA GIULIA"**

indicata anche con la sigla:

"FEDERSANITÀ'/ANCI - FEDERAZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA".

Sono, altresì, associabili alla Federazione Regionale gli IRCCS, le ASP - Aziende pubbliche di servizi alla persona e gli altri erogatori di servizi socio sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, previa approvazione del Direttivo, su proposta del Presidente.

2. "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" è un'Associazione volontaria di Aziende sanitarie (Aziende per i Servizi Sanitari, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS) di rappresentanza degli Enti locali nel settore sanitario e sociale, nonché degli altri soggetti sopra riportati, che s'ispira alla tradizione di autonomia delle comunità locali del Friuli Venezia Giulia e ne riconferma i valori, operando per il più stretto legame fra gli Enti locali e le articolazioni aziendali del Sistema Sanitario regionale e

nazionale, nell'ottica dell'integrazione fra i Servizi Sanitari ospedalieri, territoriali e di assistenza sociale e, in generale, alla persona.

3. La Federazione gode di propria autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi generali, dall'ANCI Friuli Venezia Giulia ed è federata alla Confederazione Federsanità ANCI nazionale; collabora con ANCI F.V.G. e con la "Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale".

4. "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" ha sede in Udine.

ART. 2 - FINALITA'

1. Scopo di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" è quello di assicurare un collegamento tra Aziende sanitarie e Sistema delle Autonomie locali, nonché degli altri Soggetti pubblici sopra riportati per la più alta integrazione dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, tutelando globalmente le funzioni e le attività delle Aziende associate, nel rispetto delle esigenze di salute delle Comunità locali. Scopi dell'integrazione sono il miglioramento possibile della qualità e la ricerca di moderni modelli organizzativi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle a carattere preventivo e di inclusione dei soggetti deboli.

2. La Federazione ha il compito di:

a) concorrere alla definizione delle politiche e degli indirizzi da assumere nella Regione in materia sanitaria, socio-sanitaria ed assistenziale;

b) promuovere il ruolo delle Autonomie locali e sociali nel governo della sanità e dei servizi sanitarie e socio-assistenziali;

c) promuovere il coordinamento fra ASS, Aziende Ospedaliere - IRCCS ed il sistema delle Autonomie locali e sociali per assicurare la più efficace integrazione tra servizi sanitari, socio-sanitari ed assistenziali per la continuità di cura e la presa in carico dei soggetti utenti.

3. "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" favorisce ed attiva le relazioni con le articolazioni istituzionali, sociali, culturali, professionali, economiche e politiche della Regione F.V.G., con la sola finalità di concorrere al miglioramento della qualità della vita nella comunità e dell'appropriatezza, dell'efficacia e della sostenibilità del sistema sanitario, socio-sanitario ed assistenziale, con particolare riguardo alla condizione

dei soggetti deboli e fragili.

4. L'Associazione promuove iniziative di studio, di ricerca e formazione sui temi della qualità della vita e della tutela della salute, con particolare riguardo ai modelli innovativi ed alle buone pratiche nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria.

5. "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" partecipa ai processi istituzionali in atto per il rafforzamento unitario delle Autonomie del Friuli Venezia Giulia.

6. L'Associazione, inoltre, sviluppa iniziative di collaborazione transfrontaliera direttamente e/o in sinergia con altri soggetti pubblici e privati, nell'ottica della collaborazione e rafforzamento delle realtà esistenti e nello spirito dei principi della progettazione europea.

ART. 3 - ASSOCIATI

1. Sono soci della Federazione le Aziende per i Servizi Sanitari, le Aziende sanitarie regionali, gli I.R.C.C.S. - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le A.S.P. - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona e gli altri erogatori di servizi socio sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale.

I Comuni sono soci in quanto associati all'ANCI.

2. Il mantenimento della condizione di socio è garantito dalla formale delibera di adesione alla Federazione e dalla regolarità del versamento dei contributi stabiliti.

3. L'adesione s'intende a tempo indeterminato, salvo recesso deciso con delibera dell'organo competente e comunicato alla Federazione con lettera raccomandata entro il 31 Ottobre. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il socio che non versi i contributi associativi, dopo un anno solare decade. La decadenza è dichiarata dal Comitato Direttivo della Federazione. Decadendo il socio, decadono dalla carica eventualmente ricoperta negli organi della Federazione i suoi rappresentanti.

ART. 4 - ORGANI

1. Sono organi della "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia":

- l'Assemblea Regionale;
- il Comitato Direttivo;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Presidente Onorario.

2. Gli organi della Federazione durano in carica cinque anni

dall'elezione dei propri organi.

3. Se nel corso del quinquennio un componente del Comitato Direttivo cessa dalle sue funzioni, decade dalla carica statutaria ricoperta. Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione entro trenta giorni.

4. Se cessa dalle funzioni il Presidente, le sue funzioni vengono assunte provvisoriamente dal Vice Presidente vicario, fino alla seduta dell'Assemblea Regionale, convocata entro i successivi trenta giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente Onorario, qualora esistente, fa parte dell'Assemblea regionale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 5 - ASSEMBLEA REGIONALE

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Aziende sanitarie associate, dal Presidente di ANCI F.V.G., o suo delegato, da due rappresentanti designati dall'ANCI F.V.G., dal Presidente della "Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale", o suo delegato, e da due rappresentanti designati dalla Conferenza permanente, dai rappresentanti degli IRCCS, delle A.S.P. associate, dai rappresentanti degli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del SSR e da due rappresentanti designati da FEDERSANITA'/ANCI nazionale, aventi anch'essi diritto di voto.

2. L'Assemblea è convocata entro tre mesi dalla scadenza del mandato quinquennale degli organi e provvede ad eleggere il Presidente ed il Comitato Direttivo di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia".

3. L'Assemblea regionale può procedere all'elezione del Presidente onorario tra i Presidenti che abbiano ricoperto la carica per almeno 10 (dieci) anni.

4. L'Assemblea Regionale è l'organo che ha il compito e il potere di deliberare modifiche allo Statuto della Federazione.

5. L'Assemblea ha il compito di definire le linee strategiche e le direttive di carattere generale.

6. L'Assemblea Regionale è presieduta dal Presidente della Federazione, o dal Vice Presidente vicario o, in subordine, dal Vice Presidente appositamente delegato dal Presidente.

7. L'Assemblea, per i lavori congressuali, nomina un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, un Vice Presidente, un Segretario.

8. Dev'essere eletta apposita Commissione di tre membri per

la verifica dei poteri degli associati presenti. Al termine, viene redatto un verbale, dal quale risultino le deliberazioni assunte, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9. L'Assemblea Regionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammesso il massimo **di due deleghe**.

ART. 6 - COMITATO DIRETTIVO

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente Onorario, qualora esistente, dal Segretario generale e da 18 (diciotto) membri, di cui 6 (sei) sono i rappresentanti legali delle Aziende associate, 6 (sei) i rappresentanti dei Comuni e 6 (sei) in rappresentanza degli IRCCS, delle A.S.P. e degli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario e socio-sanitario Regionale.

2. Il Presidente, i 6 (sei) rappresentanti delle Aziende associate, i 6 (sei) rappresentanti dei Comuni ed i 6 (sei) rappresentanti degli IRCCS, delle A.S.P. e degli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale sono eletti dall'Assemblea Regionale congressuale. In fase di prima attuazione, i 6 (sei) soggetti (IRCCS, A.S.P. ed altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale) possono essere cooptati con deliberazione del Comitato Direttivo.

3. Il Comitato Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale della Federazione.

4. Il Comitato Direttivo esercita il compito di determinare le misure delle indennità di carica per gli eletti e di presenza per il lavoro negli organi della Federazione.

5. Il Comitato Direttivo è convocato, di norma, almeno una volta ogni bimestre. Può essere convocato su iniziativa del Presidente o, in assenza di questi, dal Vice Presidente vicario, o su richiesta di almeno un quarto dei membri dello stesso.

La convocazione deve pervenire, in forma scritta, almeno dieci giorni prima della data prevista.

6. Il Comitato Direttivo definisce gli obiettivi ed i progetti in conformità con le linee strategiche ed i programmi generali approvati dall'Assemblea.

7. Il Comitato Direttivo approva il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo annuale.

8. Il Comitato Direttivo nomina il Collegio dei Revisori come indicato nell'art. 9.

ART. 7 - UFFICIO DI PRESIDENZA

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Federazione, dal Presidente Onorario, se esistente, e da altri quattro componenti, designati, rispettivamente, dai rappresentanti delle Aziende sanitarie, dei Comuni, delle A.S.P., degli IRCCS e degli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale e dal Segretario generale, che partecipa con voto consultivo e redige il verbale delle sedute dell'organo.

2. L'Ufficio di Presidenza esercita tutte le funzioni di organo di gestione politica ed amministrativa della Federazione, escluse quelle proprie del Presidente e del Comitato Direttivo Regionale.

3. Su proposta del Presidente, si procede a designare il Vice Presidente vicario, che lo può sostituire, assumendone i poteri, in caso di impedimento o assenza, e gli altri due Vice Presidenti di cui al punto 1). Tale proposta viene comunicata al Comitato Direttivo nella sua prima seduta successiva alla formalizzazione della nomina dell'Ufficio di Presidenza da parte del Presidente.

4. L'Ufficio di Presidenza, in particolare:

a) attua i programmi ed i progetti di attività stabiliti dal Comitato Direttivo;

b) provvede alla formulazione del Bilancio annuale di previsione e del conto consuntivo predisposti dal Segretario generale, per sottoporli all'approvazione del Comitato Direttivo;

c) determina l'istituzione di eventuali commissioni di lavoro, secondo le modalità specificate nell'art. 11;

d) può richiedere - acquisito il parere del Comitato Direttivo - il comando di persone dagli Enti associati per garantire il funzionamento della Federazione, oppure avvalersi di consulenze specifiche;

e) stabilisce indirizzi programmatici per l'attività di aggiornamento e formazione di personale dei Comuni e delle Aziende associate, tramite seminari di studio, convegni, pubblicazioni ed ogni altra attività ritenuta necessaria;

5. L'Ufficio di Presidenza si riunisce, di norma, una volta al mese. E' convocato dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario, in forma scritta e viene comunicato ai membri esclusivamente attraverso modalità informatiche. In caso di votazioni, a parità di voto, prevale la proposta approvata con il voto favorevole del Presidente (effettivo).

6. Le riunioni dell'Ufficio di Presidenza, in seconda convocazione, sono valide purché siano presenti almeno la

metà dei membri che lo compongono.

7) Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza può essere attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

ART. 8 - PRESIDENTE

1. E' eletto dall'Assemblea Regionale e rappresenta legalmente la Federazione, oltre ad esercitare i compiti di rappresentanza esterna.

2. Per assicurare il collegamento della "Federsanità/ANCI - Federazione Friuli Venezia Giulia" con l'ANCI Regionale, è componente degli organi regionali dell'ANCI Friuli Venezia Giulia.

3. Convoca l'Assemblea Regionale, convoca e presiede il Comitato Direttivo e l'Ufficio di Presidenza.

4. In caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente o da un componente dell'Ufficio di Presidenza da lui delegato.

5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica nella misura stabilita dal Comitato Direttivo.

ART. 9 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Comitato Direttivo. Si compone di tre Revisori effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, eletto al proprio interno.

2. Il Collegio verifica ogni sei mesi la contabilità ed i risultati del conto di tesoreria di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia".

Esamina il conto consuntivo, predisponendo apposita relazione annuale all'attenzione del Comitato Direttivo, così come predispone, negli stessi termini, un'informazione sulla situazione finanziaria della Federazione.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono invitati permanenti delle sedute del Comitato Direttivo.

ART. 10 - IL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale è nominato dal Comitato Direttivo, su proposta del Presidente.

2. Il Segretario generale coadiuva il Presidente nella gestione operativa della Federazione, curando l'attuazione delle decisioni adottate dagli organi, oltre a sovrintendere il regolare funzionamento della Federazione dal punto di vista organizzativo. E' anche responsabile del personale dipendente, o comandato dagli Enti associati, che

opera all'interno della Federazione.

3. Il Segretario generale è responsabile della tenuta della contabilità e del conto di tesoreria della Federazione, disponendo altresì le spese per la gestione ordinaria, nei limiti previsti dal bilancio, provvedendo alla relativa liquidazione e pagamento.

4. Il Segretario generale inoltre:

a) partecipa alle sedute del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza con voto consultivo, oltre a redigere il verbale delle sedute di detti organi;

b) cura i rapporti con gli Associati, garantendo l'informazione sulle attività della Federazione nazionale e regionale, per le necessarie correlazioni;

c) assicura la presenza di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" a manifestazioni pubbliche e la rappresentanza alle varie iniziative, oltre che a congressi, seminari e convegni finalizzati alla conoscenza ed all'approfondimento dei temi della salute e dei servizi alla persona;

d) partecipa agli incontri con i Segretari generali ed i Direttori delle altre Federazioni regionali, mantiene i collegamenti con il Segretario generale e il Direttore della Sede nazionale.

5. Se il Segretario generale, per qualsiasi motivo, cessa dalle funzioni, in attesa della proposta del Presidente per la nuova nomina, le mansioni del medesimo sono attribuite provvisoriamente ad uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, o del Comitato Direttivo.

ART 11 - COLLABORAZIONI E GRUPPI DI LAVORO

1. Possono essere costituiti gruppi di lavoro composti, oltre che dai rappresentanti delle Aziende e dei Comuni, degli IRCCS, delle A.S.P. e degli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, anche da tecnici portatori di specifiche esperienze e competenze interne ai diversi associati per contribuire agli approfondimenti ed alla costruzione delle iniziative che s'intendono attivare da parte degli organi della Federazione.

2. I gruppi di lavoro sono coordinati dai componenti del Comitato Direttivo.

3. Possono essere attivate collaborazioni specifiche con professionisti o esperti dei settori interessati.

ART. 12 - FINANZIAMENTO E CONTRIBUTI

1. Le risorse finanziarie per l'attività di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" sono iscritte nel bilancio annuale e sono costituite:

- a) dalle quote di adesione conferite dalle Aziende sanitarie regionali, al netto della quota da trasferirsi a livello nazionale per la relativa attività;
- b) dalle quote di adesione fissate dal Comitato Direttivo Regionale e conferite dagli IRCCS, dalle A.S.P. e dagli altri erogatori di servizi socio-sanitari operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale;
- c) da eventuali altri contributi.

2. Ogni Ente associato è impegnato ad agevolare la partecipazione dei propri rappresentanti alle attività negli organi della Federazione o dei dipendenti componenti di commissioni o gruppi di lavoro, provvedendo al rimborso delle spese che dagli stessi saranno sostenute.

3. La Federazione può accettare contributi di soggetti privati, purché finalizzati esclusivamente alla promozione ed organizzazione di manifestazioni, progetti specifici, convegni, congressi, seminari di studio, o pubblicazioni. Tali contributi per la Federazione non comportano la costituzione di nessun rapporto, salvo quelli strettamente collegati alle attività sopra elencate. E' compito dell'Ufficio di Presidenza quello di valutare l'opportunità della loro accettazione in rapporto alle finalità statutarie di "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia".

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1) L'esercizio finanziario va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale è approvato dal Comitato Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo. Con le stesse modalità, viene approvato, entro il 30 aprile, il conto consuntivo.

2) Ai sensi dell'art. 148 - Enti di tipo associativo - T.U. Imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, n. 917), ai fini delle agevolazioni fiscali, le seguenti clausole:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito

l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa, sono inderogabili e devono di fatto essere sempre rispettate dall'Associazione.

ART. 14 - RAPPORTI FEDERATIVI

1. "Federsanità/A.N.C.I. - Federazione Friuli Venezia Giulia" è federata a "Federsanità/ANCI Confederazione di Federazioni Regionali", così come è federata all'"ANCI Friuli Venezia Giulia Associazione Regionale dei Comuni del Friuli Venezia Giulia" e collabora con la "Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale".

2. La Federazione rappresenta gli associati e persegue le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto nell'ambito regionale, in stretto rapporto con le indicazioni di Federsanità/ANCI nazionale ed in collegamento con l'ANCI regionale.

Udine, 19 maggio 2014

Firmato Giuseppe Napoli

Firmato Giusi Rocco Notaio (L.S.)